Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 65

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 30 maggio 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia	Abb. annuo . . L. 600 » semestrale » 350 » trimestrale » 200 Un fascicolo . . » 8	All'Estero	Abb. annuo . L. 1.200 » semestr. » 700 » trimestr. » 400 Un fascicolo . » 20

ALLA PARTE SECONDA

In Italia	Abb. annuo . . L. 400 » semestrale » 200 » trimestrale » 120 Un fascicolo . . » 8	All'Estero	Abb. annuo . . L. 800 » semestrale » 500 » trimestrale » 300 Un fascicolo . . » 20

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia	Abb. annuo . . . . . L. 400 — » semestrale . . . . » 200 — Un fascicolo - Prezzi vari	All'Estero	Abb. annuo . . . . . L. 800 — » semestrale . . . . » 500 — Un fascicolo - Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); Ministero della Guerra, Via Firenze, 37; e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1945

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 15 marzo 1945, n. 243.

Norme integrative del R. decreto-legge 23 marzo 1944, n. 103, concernente le paghe dei graduati e militari di truppa del Regio esercito e gradi corrispondenti della Regia marina e della Regia aeronautica

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1944, n. 103;
Visto l'art. 1 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la marina, di concerto con i Ministri per il tesoro, per la guerra e per l'aeronautica;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le paghe ordinarie giornaliere dei sottocapi e comuni di leva della Regia marina a bordo su navi in armamento o in riserva, dei sottocapi e comuni volontari della Regia marina a bordo e a terra, e dei sottocapi e comuni raffermati di leva, sono stabilite nella misura unica che segue, comprensiva dell'integrazione temporanea di cui al R. decreto-legge 6 dicembre 1943, numero 18/B:

Sottocapi e comuni di leva a bordo di navi in armamento o in riserva:

a) comune di 2ª classe	L.	5,34
b) comune di 1ª classe	»	6,04
c) sottocapo	»	7,21

Sottocapi e comuni volontari a bordo e a terra:

a) dalla data di arruolamento fino alla classifica di comune di 1ª classe	L.	6,70
b) durante il primo anno di servizio decorrente dalla data di classifica a comune di 1ª classe	»	6,70
c) dopo un anno di servizio decorrente dalla data di classifica a comune di 1ª classe	»	9,08
d) dopo quattro anni di servizio decorrenti dalla data di classifica a comune di 1ª classe	»	12,48
e) ai sottocapi brevettati e sottocapi volontari che hanno ultimato la ferma complementare a prèmio di anni due	»	15,54
f) ai sottocapi volontari con decorrenza dal 4° vincolo complementare annuale . .	»	17,58

Sottocapi e comuni raffermati di leva:

a) dalla data del 1° vincolo annuale a tutto il 4° vincolo	L.	9,08
b) dalla data di ammissione al 5° vincolo annuale e fino al 6° vincolo	»	12,48

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 1° marzo 1944.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — DE COURTEN — SOLERI — CASATI — GASPAROTTO

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 72. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 marzo 1945, n. 244.

Aumento delle indennità per servizi e posizioni speciali nella Regia aeronautica.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 808, che approva le norme sulle indennità da corrispondere al personale militare e civile della Regia aeronautica, e successive modificazioni;

Visto l'art. 48 del R. decreto-legge 19 maggio 1941, n. 583;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, di concerto col Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 1 delle norme approvate con il R. decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, è sostituito dal seguente:

« Agli ufficiali dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti - nonchè agli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e delle altre Forze armate dello Stato comandati nella Regia aeronautica in servizio aeronavigante, quando essendone abilitati in dipendenza del conseguimento del brevetto aeronautico militare, siano in attività di volo, è dovuta, salvo il disposto del secondo comma del successivo art. 4, l'indennità mensile di aeronavigazione nella misura seguente:

1) L. 985 dalla data del conseguimento del brevetto aeronautico militare;

2) L. 1060 o 1140 quando abbiano compiuto rispettivamente 15 o 20 anni di effettivo servizio aeronavigante con percezione delle relative indennità e siano muniti di brevetto di pilota militare d'aeroplano ».

Art. 2.

Il primo comma dell'art. 2 delle norme approvate con il R. decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, è sostituito dal seguente:

« Ai sottufficiali e militari di truppa dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti - i quali si trovino nelle condizioni di cui al precedente art. 1, è dovuta l'indennità mensile di pilotaggio nella seguente misura:

1) L. 985 dalla data del conseguimento del brevetto aeronautico militare;

2) L. 1060 o 1140 quando abbiano compiuto rispettivamente 15 o 20 anni di effettivo servizio aeronavigante, con percezione delle relative indennità e siano muniti di brevetto di pilota militare d'aeroplano ».

Art. 3.

La tabella 1 annessa alle norme approvate con R. decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, è sostituita dalla seguente:

TABELLA 1.

Indennità giornaliera di mestiere

	CATEGORIA	Maresciallo			Sergente maggiore e sergente	Primi avieri	Avieri scelti	Avieri
		1ª classe	2ª classe	3ª classe				
1	Motoristi, marconisti, elettromeccanici di bordo	16 —	15,25	14,75	14,25	12 —	10 —	—
2	Montatori e armieri-artificieri	14,50	14,40	13,75	13,25	11,25	10 —	—
3	Fotografi ed elettricisti	12,25	12 —	11,75	11,25	10,75	10 —	—
4	Assistenti tecnici	14,50	13,50	12,75	12,25	—	—	—
5	Autisti	11 —	10,75	10,50	10,25	10 —	10 —	—
6	Aiutanti di sanità	9,25	9 —	9 —	8,75	[illegible],50	8,25	—
7	Aiuto specialisti (1), (2)	—	—	—	—	6,50	6 —	5,50

(1) Da nominarsi con determinazione ministeriale.

(2) Ai militari aiuto specialisti, che all'atto del congedo vengano nominati specialisti con determinazione ministeriale, sono dovute in caso di richiamo, le indennità previste per il grado e la categoria cui appartengono.

Art. 4.

Il n. 26 della tabella III annessa alle normè approvate con R. decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, è soppresso.

Art. 5.

L'art. 31 delle norme approvate con R. decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, è sostituito dal seguente:

« Le indennità, gli assegni, i compensi ed i soprassoldi previsti dal presente decreto sono soggette alle riduzioni previste dai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561, ad eccezione delle indennità di cui agli articoli 1, 2, 4, 11 e 17, che debbono intendersi già depurate delle riduzioni anzidette ».

Art. 6.

Il presente decreto ha effetto dal 1° maggio 1944.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GASPAROTTO — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 73. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 marzo 1945, n. 245.

Istituzione di un corso teorico-pratico per il conseguimento del brevetto di osservatore dall'aeroplano.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314;
Visto il R. decreto 25 marzo 1941, n. 472;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'aeronautica, d'intesa con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' istituito un corso di istruzione teorico-pratico per il conseguimento del « brevetto di osservatore dall'aeroplano ».

Ad accezione delle mansioni tecniche derivanti dall'una o dall'altra abilitazione, il possesso del suddetto brevetto è parificato al possesso del brevetto di pilota militare di aeroplano a tutti gli effetti, compreso quello economico.

Art. 2.

La durata del corso di istruzione, il relativo programma e le prove teoriche e pratiche di brevetto saranno determinate dal Ministero dell'aeronautica con proprio decreto.

Art. 3.

Possono essere comandati a frequentare il corso di istruzione per il conferimento del brevetto di osservatore dall'aeroplano:

a) gli ufficiali dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti - sino al grado di capitano;

b) gli allievi della 3ª classe della Regia Accademia aeronautica: anche se già forniti di brevetto di pilota militare.

Art. 4.

L'ultimo capoverso dell'art. 10 del R. decreto 25 marzo 1941, n. 472, è sostituito dal seguente:

« Il conseguimento, alla fine dell'apposito corso, del brevetto di pilota militare d'aeroplano o del brevetto di osservatore dall'aeroplano è condizione indispensabile per ottenere la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti ».

Art. 5.

Il penultimo capoverso dell'art. 12 del R. decreto 25 marzo 1941, n. 472, è sostituito dal seguente:

« Ottenuta l'idoneità in tutti gli esami della 3ª classe e conseguito alla fine dell'apposito corso il brevetto di pilota militare di aeroplano o il brevetto di osservatore dall'aeroplano, gli allievi della 3ª classe sono nominati sottotenenti dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti in servizio permanente effettivo ».

Art. 6.

Per gli allievi della 3ª classe della Regia Accademia aeronautica, comandati a frequentare il corso di istruzione per il conseguimento del brevetto di osservatore dall'aeroplano, si applicano per sopraggiunta inidoneità fisica o constatata inattitudine le norme contenute nell'art. 14 del R. decreto 25 marzo 1941, n. 472, relativamente alla possibilità di nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo nel ruolo servizi dell'Arma aeronautica, e ciò anche se detti allievi avessero in precedenza conseguito il brevetto di pilota militare.

Art. 7.

Il numero 1 dell'art. 5 del R. decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, è sostituito dal seguente:

« Dagli allievi delle scuole destinate al reclutamento degli ufficiali, i quali abbiano compiuto, con esito favorevole, l'ultimo anno di corso delle scuole stesse ed abbiano conseguito il brevetto di pilota d'aeroplano o di idrovolante oppure il brevetto di osservatore dall'aeroplano ».

Art. 8.

Gli ufficiali dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti - in servizio permanente effettivo, in possesso del solo brevetto di osservatore dall'aeroplano, hanno l'obbligo di conseguire anche il brevetto di pilota militare d'aeroplano. Potranno perciò in ogni momento essere avviati alle apposite scuole di pilotaggio.

Art. 9.

La inidoneità fisica al pilotaggio o il mancato conseguimento per inattitudine del brevetto di pilota militare, al termine del relativo corso, provocheranno per gli ufficiali di cui all'art. 8, la dispensa dal servizio permanente effettivo ovvero, a domanda, il trasferimento nel ruolo servizi.

Art. 10.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, ed ha effetto, per gli allievi della Regia Accademia aeronautica che avessero già conseguito il brevetto di osservatore dall'aeroplano, dalla data del conseguimento dell'anzidetto brevetto.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GASPAROTTO — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 75. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 marzo 1945, n. 246.
Proroga dell'efficacia della legge 4 maggio 1935, n. 493, concernente il collocamento in congedo speciale degli ufficiali della Regia aeronautica.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 4 aprile 1935, n. 493;
Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1937, n. 2351;
Vista la legge 23 marzo 1940, n. 318;
Vista la legge 1° settembre 1940, n. 1396;
Vista la legge 27 febbraio 1941, n. 160;
Vista la legge 18 marzo 1943, n. 279;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2-B;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'aeronautica, d'intesa con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' prorogata per il periodo 1° gennaio 1944 - 31 dicembre 1945 la facoltà del Ministro per l'aeronautica di collocare, a domanda o di autorità, nella posizione di congedo speciale gli ufficiali di qualunque ruolo della Regia aeronautica, alle condizioni, con le modalità e con il trattamento economico, di cui alla legge 4 aprile 1935, n. 493.

Il numero degli ufficiali, da collocarsi in tale posizione per il complessivo periodo anzidetto, non potrà superare il 4 per cento degli organici in vigore per ciascun grado da capitano a tenente colonnello, il 6 per cento di quelli dei colonnelli e l'8 per cento di quelli complessivi per i vari gradi di generale, computandosi come interi le eventuali frazioni.

Ove il numero degli ufficiali collocati in congedo speciale non raggiunga la suddetta percentuale, la differenza potrà essere devoluta al collocamento in tale posizione di altrettanti ufficiali dei gradi inferiori.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GASPAROTTO — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 74. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1945, n. 247.
Aumento delle tariffe telefoniche interurbane e determinazione dei giorni festivi per la loro riduzione.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 23 novembre 1921, n. 1824, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473;
Visto il R. decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 399, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473;
Visto il R. decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1990, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;
Visto il R. decreto-legge 9 maggio 1926, n. 903, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1006;
Visto il R. decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1433, convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2424;
Visto il R. decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 15, convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2428;
Visto il R. decreto-legge 12 maggio 1927, n. 837, convertito nella legge 22 marzo 1928, n. 589;
Visto il Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato col R. decreto 27 febbraio 1936, n. 645;
Visto il R. decreto 17 novembre 1938, n. 1970;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con i Ministri per il tesoro, per le finanze e per l'industria, commercio e lavoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'art. 4 del R. decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1433, convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2424, è sostituito dal seguente:

« Art. 4. — Le tariffe per le conversazioni telefoniche interurbane sono stabilite, per ogni conversazione di tre minuti primi, nella misura seguente:

Sulle linee di lunghezza totale fino a 25 km. L. 6

oltre	25	km.	fino a	50	km.	L.	8
»	50	»	» »	100	»	»	16
»	100	»	» »	200	»	»	28
»	200	»	» »	400	»	»	36
»	400	»	» »	600	»	»	44
»	600	»	» »	800	»	»	52
»	800	»	» »	1000	»	»	64
»	1000	»				»	72 »

Art. 2.

L'art. 3 del R. decreto legge 12 maggio 1927, n. 837, convertito nella legge 22 marzo 1928, n. 589, è abrogato.

Art. 3.

L'ultimo comma dell'art. 6 del R. decreto-legge 23 novembre 1921, n. 1824, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, modificato dall'art. 3 del decreto Ministeriale 31 dicembre 1930, è sostituito dal seguente:

« Per ogni 5 minuti di corrispondenza nei posti telefonici pubblici, L. 2,50 sulle linee sino a 3 km.; L. 5 sulle linee oltre i 3 km.

Tali tariffe si applicano anche agli apparecchi a prepagamento ».

Art. 4.

Il primo comma dell'art. 78 del regolamento di esecuzione dei titoli I, II, III, del libro II del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con R. decreto 19 luglio 1941, n. 1198, è sostituito dal seguente:

« Art. 78. — Ciascun concessionario di linee telefoniche ad uso privato pagherà ogni anno allo Stato un canone di L. 200, per ogni circuito di comunicazione fino a 3 km. con due stazioni. Per ogni km. o frazione in più dei primi tre e per ogni stazione in più delle prime due si aggiungerà un canone annuo di L. 120 ».

Art. 5.

Il primo comma dell'articolo 2 del R. decreto-legge 9 maggio 1926, n. 903, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1006, è sostituito dal seguente:

« La tariffa da corrispondere è stabilita in L. 8 per ogni singola commissione che importi un numero di parole non superiore a 20 ».

Art. 6.

L'art. 1 del R. decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 15, convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2428, è sostituito dal seguente:

« Art. 1. — Ogni abbonato al telefono potrà ricevere e trasmettere telegrammi a mezzo della propria linea telefonica per il tramite di un apposito ufficio di dettatura di cui agli articoli seguenti.

La trasmissione dei telegrammi per telefono è soggetta, oltre che alle ordinarie tasse telegrafiche, ad una sopratassa di L. 2 per ogni telegramma di 12 parole e di L. 1 per ogni serie successiva di 12 parole o frazione, a favore del concessionario telefonico ».

Art. 7.

L'articolo unico del R. decreto 9 aprile 1931, n. 399, è sostituito dal seguente:

« Articolo unico. — La riduzione delle tariffe telefoniche, prevista dall'art. 1 del R. decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1433, convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2424, è applicabile nei giorni festivi riconosciuti tali a tutti gli effetti civili ».

Art. 8.

L'articolo unico del R. decreto 17 novembre 1938, n. 1970, è sostituito dal seguente:

« Articolo unico. — La sopratassa per le comunicazioni telefoniche interurbane ed internazionali effettuate dal domicilio degli abbonati, dai posti telefonici pubblici e dagli uffici di accettazione è elevata da L. 0,40 a L. 1,60.

Su tale sovratassa un'aliquota di L. 0,60 dovrà essere versata dalla Società all'Azienda di Stato per i servizi telefonici che ne acquisirà il relativo importo al proprio bilancio ».

Il presente decreto avrà efficacia dal 15 aprile 1945. Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana, il presente decreto entrerà in vigore dalla data di tale restituzione o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CEVOLOTTO — SOLERI — PESENTI — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 maggio 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 69. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1945, n. 248.

Avanzamento dei sottufficiali reduci da prigionia di guerra.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 15 settembre 1932, n. 1514, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1519, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa col Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli articoli 12, 13 e 14 del R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1519, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 12. — « Il sottufficiale prigioniero di guerra non può durante la prigionia conseguire l'avanzamento, però la prigionia non interrompe il computo dell'anzianità ».

Art. 13. — « Per ciascun sottufficiale reduce dalla prigionia il Ministero della guerra, constatata la posizione sia penale che disciplinare in rapporto al fatto della cattura, dichiara se nulla osti a che il sottufficiale sia preso in esame per l'avanzamento.

Il sottufficiale raggiunto dal turno di promozione anteriormente o durante la prigionia, che abbia ottenuto la dichiarazione anzidetta e sia riconosciuto idoneo dalla competente Commissione di avanzamento è promosso al ritorno dalla prigionia, purchè abbia compiuto prima della cattura il periodo di servizio alle truppe richiesto dalle disposizioni in vigore. Nella promozione gli sarà attribuita l'anzianità che gli sarebbe spettata a suo turno.

Qualora non abbia compiuto tale periodo di servizio alle truppe sarà preso in esame per l'avanzamento e, se giudicato idoneo, promosso, al termine di un periodo di servizio alle truppe di tre mesi conseguendo l'anzianità che gli sarebbe spettata se fosse stato promosso a suo turno.

La promozione ha luogo a tutti gli effetti anche se non esista vacanza nel grado superiore e la eccedenza formatasi in detto grado è riassorbita al verificarsi della prima vacanza.

Se con l'anzianità come sopra stabilita il sottufficiale risulti ancora compreso in turno di promozione nel nuovo grado, può ottenere altra promozione, se giudicato idoneo, soltanto dopo che abbia prestato effettivo servizio per almeno sei mesi conseguendo l'anzianità che gli sarebbe spettata se fosse stato promosso a suo turno, ai soli effetti giuridici ».

Art. 14. — « Il sottufficiale caduto prigioniero dopo essere stato ferito in combattimento o comunque in servizio da offesa del nemico, al ritorno dalla prigionia è assoggettato alla procedura di cui all'articolo precedente per quanto riguarda l'avvenuta cattura. Ottenuto il nulla osta, egli, se risulti compreso in turno di promozione, è preso in esame a tale scopo e, se giudicato idoneo dalla competente Commissione di avanzamento, è promosso, sempre quando abbia compiuto prima della cattura il periodo di servizio alle truppe richiesto dalle disposizioni in vigore. Qualora non abbia compiuto tale periodo di servizio alle truppe, sarà preso in esame per l'avanzamento e, se giudicato idoneo, promosso, al termine di un periodo di servizio alle truppe di tre mesi, conseguendo l'anzianità che gli sarebbe spettata se fosse stato promosso a suo turno.

Il sottufficiale che abbia ottenuto una promozione ai sensi del comma precedente, se con l'anzianità attribuitagli risulti ancora compreso in turno di promozione nel nuovo grado, può ottenere altra promozione con le norme stabilite nell'ultimo comma del precedente art. 13.

Il sottufficiale catturato prigioniero durante la degenza in luoghi di cura per ferite riportate in circostanze diverse da quelle previste dal primo comma del presente articolo, o per lesioni o malattie riportate in servizio e per cause di servizio, ottenuto il nulla osta, può conseguire la promozione quando abbia compiuto prima della cattura il periodo di servizio alle truppe richiesto dalle disposizioni in vigore, abbia riacquistata l'incondizionata idoneità fisica e risulti compreso in turno di promozione. In tal caso gli viene attribuita la sede di anzianità che gli sarebbe spettata se fosse stato promosso a suo turno.

Quando non abbia compiuto il detto periodo di servizio alle truppe, sarà preso in esame per l'avanzamento e, se giudicato idoneo, promosso, al termine di un periodo di servizio alle truppe di tre mesi conseguendo l'anzianità che gli sarebbe spettata se fosse stato promosso a suo turno.

La successiva promozione è però subordinata alla prestazione di almeno sei mesi di effettivo servizio, conseguendo la sede di anzianità che gli sarebbe spettata se fosse stato promosso a suo turno ai soli effetti giuridici ».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CASATI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 maggio 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 68. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1945, n. 249.

Temporanee modificazioni alle norme sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni;
Vista la legge 9 maggio 1940, n. 368, sull'ordinamento del Regio esercito, e successive modificazioni;
Vista la legge 9 maggio 1940, n. 369, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A decorrere dall'8 settembre 1943 e fino al 30 giugno 1945, il limite massimo di età previsto dall'art. 1 del testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni, è elevato a 34 anni per la nomina a sottotenente in servizio permanente dei sottufficiali di cui all'art. 3, nn. 2, 3 e 4 e all'art. 13 del testo unico stesso.

Tale limite di età, per il periodo suddetto, è aumentato ad anni 40 nei riguardi dei sottufficiali di cui al precedente comma che abbiano uno dei seguenti requisiti:

abbiano conseguito la laurea presso una università od un istituto superiore del Regno;

abbiano già rivestito il grado di sottotenente di complemento ed al grado stesso abbiano rinunziato per partecipare ai concorsi presso la Regia Accademia;

abbiano partecipato ad uno dei cicli operativi dell'attuale guerra, conseguendo particolari benemerenze militari, da valutarsi insindacabilmente dal Ministro per la guerra.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CASATI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 maggio 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 67. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 aprile 1945, n. 250.

Provvedimenti per il recupero delle sovvenzioni concesse dallo Stato ad agricoltori benemeriti.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti l'art. 4 del R. decreto-legge 15 maggio 1931, n. 632, convertito nella legge 24 marzo 1932, n. 314, e il R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1244, convertito nella legge 24 marzo 1932, n. 312, che autorizzano la concessione di contributi straordinari a favore di agricoltori, enti ed associazioni particolarmente benemeriti;

Visto il decreto 18 febbraio 1933 dei Ministri per l'agricoltura e le foreste e per le finanze, che detta le norme per disciplinare la corresponsione dei predetti contributi straordinari;

Ritenuta la necessità di disporre il recupero dei contributi straordinari concessi, giustificato dalla trasformata situazione economica, per la quale le aziende sovvenzionate realizzano rilevanti incrementi patrimoniali e di reddito;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58, recante norme sull'emanazione, promulgazione e pubblicazione di decreti Luogotenenziali e di altri provvedimenti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, d'intesa con i Ministri per il tesoro e per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' autorizzato il recupero dell'ammontare, al tasso del 5%, di tutte le annualità erogate dei contributi straordinari concessi ad agricoltori, enti, associazioni in applicazione dell'art. 4 del R. decreto-legge 15 maggio 1931, n. 632, convertito nella legge 24 marzo 1932, n. 314, e del R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1244, convertito nella legge 24 marzo 1932, n. 312.

E' pure autorizzato il recupero del valore attuale, al tasso del 5%, delle annualità da erogare dei contributi innanzidetti, quando i medesimi abbiano formato oggetto di cessione, fermi restando gli impegni assunti dallo Stato per i pagamenti ancora da effettuare agli enti mutuanti.

Per i contributi non ceduti, non si farà luogo al pagamento delle annualità rimaste da corrispondere alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

Il debito a carico dell'agricoltore e dei suoi eredi, dell'ente e dell'associazione, calcolato alla data di iscrizione in ruolo a norma dell'art. 1° sarà ricuperato in dieci rate semestrali comprensive dell'interesse del 5%, le quali sono rese esigibili a decorrere dal 1° luglio 1945, con le norme e i privilegi stabiliti per le imposte erariali.

Art. 3.

Il credito dello Stato costituisce, per l'intero ammontare, onere reale sui singoli beni immobili, formanti l'attuale consistenza della azienda del concessionario, in misura proporzionale ai corrispondenti redditi imponibili, assistito dal privilegio previsto dall'art. 2772 Codice civile, con grado posteriore a quello degli altri crediti privilegiati dello Stato, ma senza pregiudizio delle ipoteche e dei diritti reali di ogni genere anteriormente acquistati da terzi sui beni stessi.

Art. 4.

E' consentito, in ogni tempo, il riscatto totale o parziale delle rate ancora da pagare, con lo sconto del 6% annuo e con lo sgravio dal privilegio degli immobili corrispondenti all'importo delle rate riscattate.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 14 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GULLO — SOLERI — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 71. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 maggio 1945, n. 251.

Temporanea modificazione del sistema di pagamento delle spese di gestione dei magazzini di vendita dei generi di monopolio.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, sulla costituzione dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, convertito nella legge 6 dicembre 1928, numero 3474;

Visto il R. decreto 14 giugno 1941, n. 577, sull'ordinamento dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio;

Vista la legge 7 giugno 1928, n. 1335, circa la inserzione, nei contratti d'appalto dei magazzini di vendita dei generi di monopolio, della clausola per la revisione delle indennità di gestione;

Visto il R. decreto-legge 13 giugno 1940, n. 901, sulla revisione dei prezzi nei contratti di pubbliche forniture, convertito, con modificazioni, nella legge 26 ottobre 1940, n. 1676;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 300, che scioglie il Consiglio d'amministrazione dei monopoli di Stato e ne deferisce le attribuzioni al Ministro per le finanze;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58, recante nuove norme sull'emanazione, promulgazione e pubblicazione di decreti Luogotenenziali e di altri provvedimenti;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le spese che i gestori dei magazzini di vendita dei generi di monopolio incontrano per il trasporto dei sali e dei tabacchi dai luoghi di rifornimento alla sede del magazzino e per la restituzione dei vuoti sono rimborsate su presentazione di regolari parcelle vistate dal competente ispettore compartimentale dei Monopoli di Stato e munite del visto per la congruità della spesa, da parte della Prefettura o in mancanza, del più vicino Comando della Regia guardia di finanza o dei Reali carabinieri.

Sono pure rimborsate, su presentazione di parcelle documentate ed accettate col proprio visto di benestare del predetto ispettore, le altre spese che dall'Amministrazione dei monopoli siano ritenute strettamente necessarie per la gestione dei sali e dei tabacchi.

Art. 2.

Le disposizioni del precedente articolo sono applicabili dal 1° luglio 1943, nei casi e limitatamente al tempo in cui, anzichè corrispondere le normali indennità di gestione, di cui all'art. 45 del R. decreto 14 giugno 1941, n. 577, siano state rimborsate ai gestori dei magazzini le spese di esercizio.

Art. 3.

La revisione delle indennità di gestione, richiesta dai magazzinieri in base alle norme vigenti, può essere concessa con decorrenza anteriore alla presentazione della domanda, quando risulti che questa, a causa di avvenimenti bellici, non sia pervenuta in tempo agli organi competenti dell'Amministrazione dei monopoli.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed avrà efficacia sino ad un anno dopo la cessazione dello stato di guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI — PESENTI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 89. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1945, n. 252.

Modificazioni alla composizione del Consiglio di amministrazione dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 11 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, con disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il R. decreto 5 maggio 1941, n. 370, che riordina i servizi e i ruoli del personale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Visto il R. decreto-legge 12 aprile 1944, n. 109, che costituisce in deroga agli articoli 11 e 68 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e per la durata dell'attuale stato di guerra, una commissione unica, per ciascun dicastero, per gli affari del personale civile delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 14, con la cessazione delle Commissioni uniche per gli affari del personale, istituite transitoriamente presso i Ministeri, e il ripristino degli organi normali per l'amministrazione e la disciplina del personale;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto l'art. 5 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti, d'intesa con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 3 del R. decreto 5 maggio 1941, n. 370, è così modificato:

« Il Consiglio d'amministrazione, chiamato a pronunziarsi sui provvedimenti riguardanti il personale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, è presieduto dal Ministro o, in caso di assenza o impedimento, dal Sottosegretario di Stato ovvero dal funzionario più elevato di grado o più anziano.

Del Consiglio di amministrazione fanno parte il direttore generale, l'ispettore generale superiore o in mancanza un ispettore generale amministrativo, un ispettore generale tecnico ed il capo del personale.

In caso di assenza od impedimento, il direttore generale ed il capo del personale sono sostituiti dai funzionari chiamati a farne le veci, purchè, per il capo del personale, si tratti di funzionari di grado non inferiore al settimo, e gli ispettori generali amministrativo e tecnico da funzionari di pari grado.

Un funzionario di gruppo *A* dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di grado non inferiore al nono, esercita le funzioni di segretario.

Immutate permangono le disposizioni di cui ai Regi decreti 14 ottobre 1932, n. 1516, 18 ottobre 1934, n. 1782, 1° luglio 1937, n. 1393, in quanto non contrastino con quelle del presente decreto ».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CERABONA — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 76. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 8 marzo 1945, n. 253.
Approvazione del nuovo statuto della Società nazionale di previdenza, con sede in Roma.

N. 253. Decreto Luogotenenziale 8 marzo 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto con i Ministri per la guerra, per la marina, per l'aeronautica e per le finanze, viene approvato il nuovo statuto della Società nazionale di previdenza, con sede in Roma, secondo il testo annesso al decreto stesso composto di n. 55 articoli.

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 14 marzo 1945, n. 254.
Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa di San Francesco di Paola, in comune di Sambiase (Catanzaro).

N. 254. Decreto Luogotenenziale 14 marzo 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa di San Francesco di Paola, in comune di Sambiase (Catanzaro).

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 14 marzo 1945, n. 255.
Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto delle suore discepole di Gesù Eucaristico, con sede in Tricarico (Matera).

N. 255. Decreto Luogotenenziale 14 marzo 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Istituto delle suore discepole di Gesù Eucaristico, con sede in Tricarico (Matera).

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1945

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 aprile 1945.
Nomina del commissario straordinario per la temporanea amministrazione dell'Ente autonomo « Mostra triennale delle terre italiane d'oltremare ».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO AD INTERIM
PER L'AFRICA ITALIANA

Visto il R. decreto-legge 6 maggio 1937, n. 1756, convertito con modificazioni nella legge 30 dicembre 1937, n. 2677, che istituì in Napoli l'Ente autonomo « Mostra triennale delle terre italiane d'oltremare »;

Visto il R. decreto 4 aprile 1938, n. 2215, che approvò lo statuto dell'Ente;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, sullo scioglimento degli organi deliberativi degli enti pubblici e la nomina di commissari straordinari;

Ritenuta la necessità di affidare ad un commissario straordinario la gestione dell'Ente autonomo « Mostra triennale delle terre italiane d'oltremare »;

Decreta:

Art. 1.

E' nominato commissario straordinario per la temporanea amministrazione dell'Ente autonomo « Mostra triennale delle terre italiane d'oltremare » l'avv. Francesco Maglietta.

Art. 2.

La vigilanza di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 6 maggio 1937, n. 1756, è esercitata a mezzo di un collegio composto da un rappresentante del Ministero dell'Africa italiana, da uno del Ministero del tesoro e da uno del Ministero dell'industria, commercio e lavoro, designati dai rispettivi Ministri, nonchè da un rappresentante di ciascuno dei seguenti enti: comune di Napoli, provincia di Napoli, e Banco di Napoli.

Presidente del collegio è nominato il consigliere di Stato Gaetano Vetrano. Per la validità delle deliberazioni del collegio di vigilanza basta la presenza di almeno quattro membri.

Il collegio decide a maggioranza di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Funzionerà da segretario un funzionario del ruolo di governo dell'Amministrazione coloniale di grado non superiore al 7°.

Art. 3.

Al commissario straordinario sono attribuiti i poteri del commissario generale e del Consiglio generale dell'Ente.

Gli atti del commissario sono compiuti con riserva dell'approvazione del Collegio di vigilanza la quale dovrà essere richiesta entro i venti giorni successivi alla data di ciascun provvedimento commissariale.

Mancando l'approvazione l'atto del commissario è da considerarsi inesistente.

Art. 4.

Il Collegio di vigilanza prenderà in esame tutti i provvedimenti adottati dalla gestione commissariale disposta con decreto 10 gennaio 1944 del Prefetto di Napoli. Dei provvedimenti non approvati il commissario straordinario disporrà la revoca entro i trenta giorni dalla pronuncia del Collegio di vigilanza.

Art. 5.

Il presidente del Collegio di vigilanza riferisce al Ministro per l'Africa italiana ed a quello per l'industria, commercio e lavoro sull'andamento della gestione commissariale e ne riceve le direttive.

Roma, addì 30 aprile 1945

BONOMI

(766)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 maggio 1945.

Nomina del commissario per la gestione delle sedi della Società italiana per il gas site in territorio tornato all'Amministrazione italiana.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 420, sulla nomina di commissari e di sindacatori per la gestione delle imprese private concessionarie di pubblici servizi o di beni di pertinenza dello Stato o che esercitano una attività riconosciuta d'interesse generale, nonchè di società che fruiscono di finanziamenti o di partecipazioni o garanzie da parte dello Stato;

Visto l'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 229, concernente la facoltà di nominare un commissario alle imprese aventi la sede principale in territorio non tornato all'Amministrazione italiana, per la gestione delle sedi secondarie, filiali e agenzie che si trovino in territorio restituito all'Amministrazione italiana;

Considerato che a causa delle attuali circostanze la Società italiana per il gas, con sede in Torino, si trova nella impossibilità di funzionare regolarmente nelle sedi in territorio tornato all'Amministrazione italiana;

Sentito il Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro;

Decreta:

L'avv. gr. cord. Frassati Alfredo è nominato commissario per la gestione delle sedi della Società italiana per il gas in territorio tornato all'Amministrazione italiana.

Per le sedi predette sono conferiti al commissario i poteri del presidente e del Consiglio di amministrazione della Società.

La gestione del commissario è sottoposta alla vigilanza del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 25 maggio 1945

BONOMI

(767)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 maggio 1945.

Nomina del commissario per la temporanea gestione della Società Italiana Pubblicità Radiofonica Anonima (S.I.P.R.A.), con sede in Torino.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8/B;

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;

Visto il decreto del Tribunale di Roma in data 16 aprile 1945, col quale il rag. Arturo Mondovì è stato nominato curatore speciale della Società Italiana Pubblicità Radiofonica Anonima (S.I.P.R.A.), con sede a Torino;

Ritenuto che, esercitando il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni la vigilanza sulla predetta Società, è necessario che in luogo di un curatore speciale sia preposto un commissario governativo alla gestione straordinaria delle sedi ed agenzie che esplicano la loro attività nel territorio amministrato dal Governo italiano;

Ritenuto che lo stesso rag. Arturo Mondovì è persona idonea ad esercitare le funzioni di commissario governativo;

Decreta:

Art. 1.

Il rag. Arturo Mondovì è nominato commissario per la temporanea gestione della Società Italiana Pubblicità Radiofonica Anonima (S.I.P.R.A.) per le sedi ed agenzie site nel territorio sottoposto all'amministrazione del Governo italiano.

Art. 2.

Il rag. Mondovì assumerà la rappresentanza della detta Società e l'amministrerà in sostituzione degli organi ordinari di amministrazione sotto la vigilanza del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 maggio 1945

BONOMI

(768)

DECRETO MINISTERIALE 8 maggio 1945.

Condizioni generali di trasporto di cose con autoveicoli disposto dall'Ente Nazionale Autotrasporti Cose.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 8 lettera *e*) del decreto legislativo Luogotenenziale 17 agosto 1944, n. 188, relativo alla istituzione dell'Ente Nazionale Autotrasporti di Cose (E.N.A.C.);

Decreta:

Articolo unico.

I trasporti di cose con autoveicoli disposti dall'Ente Nazionale Autotrasporti Cose sono sottoposti alle condizioni generali allegate al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 maggio 1945

Il Ministro: CERABONA

Ente Nazionale Autotrasporti di Cose (E.N.A.C.)

CONDIZIONI DI TRASPORTO

1. — Il trasporto di cose con autoveicoli disposto dall'Ente Nazionale Autotrasporti Cose è regolato dalle disposizioni di cui al capo VIII, sezione 1ª e 3ª del titolo III del quarto libro del Codice civile e da quelle che seguono.

2. — Per ogni trasporto deve essere compilata apposita richiesta conforme al modello predisposto dall'E.N.A.C., che può essere acquistato presso le stazioni dell'Ente.

3. — L'accettazione delle richieste di trasporto è subordinata alla decisione dell'autorità cui le medesime vanno dirette.

4. — La data di effettuazione del trasporto è stabilita dall'E.N.A.C. secondo l'ordine di precedenza fissato dall'autorità all'uopo preposta e in relazione alla disponibilità dei mezzi.

5. — Avuta comunicazione dell'accettazione della sua richiesta, il mittente, a garanzia delle spese di trasporto, deve costituire un deposito cauzionale, il cui ammontare è stabilito dall'E.N.A.C.

6. — Il trasporto deve essere scortato da un foglio di via, contenente anche le indicazioni relative alla merce caricata.

Le indicazioni suddette debbono essere sottoscritte dal mittente, dopo che questi si sia assicurato dell'esatta corrispondenza alle cose consegnate.

Le eventuali correzioni devono essere controfirmate ed i nuovi numeri indicati in tutte lettere. Non sono ammesse abrasioni.

Il contratto di trasporto si intende concluso quando il mittente ha caricato e consegnato le cose ed il vettore gli ha a sua volta consegnato la ricevuta di carico debitamente completata e firmata.

7. — Il trasporto viene tassato in base alla « tariffa unica per i trasporti di cose su strada con automezzi » ed alle relative condizioni di applicazione, stabilite con decreto del Ministro per i trasporti, di concerto col Ministro per l'industria, commercio e lavoro.

8. — Il mittente è tenuto a consegnare tutti i documenti necessari per le eventuali operazioni (doganali, daziarie, di polizia, ecc.) richiesti dalle leggi e dai regolamenti in vigore per la effettuazione del trasporto.

9. — Il mittente risponde delle conseguenze delle indicazioni incomplete o irregolari nelle quali fosse incorso nella compilazione della richiesta o che avesse sottoscritto sul foglio di viaggio, nonchè della mancanza, insufficienza o inesattezza dei documenti, che deve consegnare in base a quanto detto nel punto precedente.

10. — Il mittente deve dichiarare esattamente le cose con la denominazione comunemente usata in commercio e rispondente alla loro natura.

11. — Il mittente può pretendere, a sue spese, il riconoscimento del peso della merce trasportata, solo quando sul luogo di carico e scarico vi siano i mezzi all'uopo occorrenti, ed il riconoscimento del numero dei colli quando la composizione della spedizione lo consente, e ciò non causi ritardi al carico.

I risultati di tali verifiche devono essere riportati nell'apposito spazio del f.d.v. e controfirmati dal trasportatore.

12. — I colli devono essere distinti con marche e numeri e con l'indicazione della località di destinazione.

Il mittente deve imballare le cose che lo esigono, in modo da permettere il carico, il trasporto e lo scarico, senza pericolo di perdita o di avaria, oppure di danni alle persone, al materiale ed alle altre cose trasportate. Se l'imballaggio non corrisponde a tali condizioni, o se le cose non appaiono in buon stato di conservazione, il vettore può rifiutare il trasporto riscuotendo le somme di cui al punto 20), oppure pretendere speciale dichiarazione nella colonna « annotazioni » del f.d.v. dal quale risulti la mancanza e l'insufficienza dell'imballaggio, ovvero i difetti delle cose.

13. — Non è ammesso gravare la merce di assegno o pretendere dal vettore la corresponsione di spese anticipate.

14. — Le tasse e le altre somme gravanti sul trasporto devono essere pagate dal mittente.

15. — Le eventuali operazioni e formalità doganali, daziaria, di polizia e simili, devono essere espletate dal mittente o dal destinatario.

16. — Il mittente può far scortare i trasporti che utilizzano completamente l'automezzo, da persone di propria fiducia.

Non si assume alcuna responsabilità circa eventuali danni ed infortuni alla scorta.

17. — Il carico, la stivatura e lo scarico delle merci devono essere eseguiti a cura e spese del mittente o del destinatario.

18. — Il carico e lo scarico devono essere eseguiti dall'alba sino ad un'ora dopo il tramonto, anche nelle domeniche e nei giorni festivi.

19. — Non sono ammesse modificazioni al contratto di trasporto.

20. — La mancata esecuzione per fatto del mittente di un trasporto richiesto, dà diritto al vettore di riscuotere le tasse e i diritti competenti al trasporto medesimo, per tutto il percorso che l'automezzo effettuerà inutilmente.

21. — La riconsegna delle cose trasportate può essere effettuata soltanto al destinatario od al suo legittimo rappresentante, intendendo per tale anche un famigliare, un socio o un commesso.

22. — Quando si scopra una irregolarità al trasporto o quando l'avente diritto ne affermi l'esistenza, si deve stendere un processo verbale per constatare la natura e lo stato della spedizione stessa, l'entità, e quando possibile, le cause della irregolarità.

L'accertamento deve essere fatto, sempre che possibile, in presenza del mittente o del destinatario, e in ogni caso in presenza di un funzionario dell'E.N.A.C., di un rappresentante del trasportatore e di due testimoni. All'occorrenza può essere fatto intervenire un perito scelto di comune accordo fra vettore ed avente diritto. Qualora questi non raggiungano tale accordo, ciascuno può nominare un perito proprio.

Quando infine sorga una divergenza anche fra i due periti questi ne nomineranno un terzo. Le spese di perizia ed i

ritardi causati dall'accertamento, graveranno in proporzione delle relative responsabilità od, in casi dubbi, in parti uguali.

Le risultanze di fatto del processo verbale redatto in contraddittorio col mittente o col destinatario o col perito da essi nominato, hanno piena efficacia per il vettore, per il mittente e per il destinatario. Le risultanze di fatto del processo verbale redatto senza contraddittorio, fanno fede fino a prova contraria. Restano in ogni caso impregiudicate le rispettive ragioni di diritto.

23. — Le indicazioni del f.d.v. relative al peso ed alla quantità dei colli, fanno prova contro il vettore solo quando siano state fatte le relative verifiche e ciò risulti dal foglio di via medesimo.

In ogni caso non si risponde del peso o della quantità quando risulti evidente per le condizioni del trasporto che al difetto del peso o di quantità non corrisponde una mancanza reale di merce.

24. — Quando da irregolari dichiarazioni fatte dal mittente possa derivare l'applicazione di tasse o corrispettivi inferiori a quelli dovuti, viene gravata sul trasporto la differenza fra i due prezzi, computata per l'intero percorso dalla partenza all'arrivo, più una sopratassa pari a 5 volte la differenza medesima.

Quando da irregolare indicazione sulla richiesta di trasporto possa derivare l'indebita assegnazione di un automezzo, l'indebita precedenza nell'assegnazione stessa o l'evasione alle norme sulla disciplina del commercio, il trasporto può inoltre essere sospeso o messo a disposizione delle autorità competenti.

25. — Si presume l'irresponsabilità del vettore:

per danni alle cose consegnate alla rinfusa, senza imballaggio e con imballaggio difettoso o non conforme a quanto detto al punto 12), quando per la loro natura esse richiedano invece un imballaggio per preservarle da perdita o da avaria;

per danni che possano derivare da carico o da stivatura difettosa o da un rischio inerente alle operazioni di carico, stivatura o scarico;

per danni toccati alle merci che per cause inerenti alla loro natura sono esposte al rischio particolare di perdersi in tutto o in parte, o di avariarsi;

per avaria o fuga di animali vivi;

per danni alle merci il cui trasporto avviene sotto scorta, quando siano derivati da omessa vigilanza della scorta;

per danni denunciati dopo il ricevimento della merce e nei termini di cui all'art. 1698 c. c.

26. — Nei casi di perdita o di avaria, *la specie e la qualità* delle cose si desumono dal f.d.v. Se su questo siano indicate in modo non preciso o non rispondente alle cose realmente spedite, la indennità è calcolata:

a) nel caso di avaria, in base alla specie ed alla qualità delle cose spedite, constatate in base al punto 22);

b) nel caso di perdita totale, in base alla specie ed alla qualità di minor valore, salva la prova nei modi consentiti dal c. c., delle cose realmente spedite;

c) nel caso di perdita parziale, in base alla specie ed alla qualità della parte rimasta, se questa possa ritenersi in tutto omogeneo con la parte perduta. Diversamente secondo le norme sub *b*).

Il valore dell'intera spedizione o di parte di essa, si calcola in base ai prezzi correnti sul luogo e nel tempo della riconsegna, desumandoli dalle mercuriali dei luoghi di arrivo od in mancanza, da quelle del luogo, più vicino, o in difetto di mercuriali, da altre fonti di prova.

Se risulti che la cosa realmente spedita era per valore inferiore a quella dichiarata, l'indennità si calcola in base alla cosa realmente spedita.

27. — I reclami per irregolarità ai trasporti, devono essere presentati dall'avente diritto, in duplice originale, all'ufficio dell'E.N.A.C. che ne ha rilasciato il f.d.v. Ciascun reclamo deve riflettere una sola spedizione ed essere corredato da tutti i documenti che possono giustificarlo.

Il funzionario accettante restituisce al reclamante uno dei due originali, dopo avervi apposto il timbro dell'E.N.A.C. la data del ricevimento e la sua firma.

Il Ministro
Presidente dell'E.N.A.C.
CERABONA

(770)

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1945.

Sottoposizione a sequestro della filiale di Roma della Società anonima Mabo, con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la filiale di Roma, sita in via Novara nn. 8-14, della Società anonima Mabo, con sede in Milano, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La filiale di Roma della Società anonima Mabo, con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il prof. Piserchia Gaetano.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 maggio 1945

Il Ministro: SOLERI

(773)

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1945.

Sottoposizione a sequestro della ditta Cristhiana Erna Krause in Rappaport, con sede in Roma, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la ditta Cristhiana Erna Krause in Rappaport fu Otto, con sede in Roma, piazza Trinità dei Monti n. 16 (vendita libri antichi), si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La ditta Cristhiana Erna Krause in Rappaport, con sede in Roma, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il sig. Riva Primo.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 maggio 1945

Il Ministro: SOLERI

(774)

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1945.
Sottoposizione a sequestro della Società di fatto Sikan Walter (Gualtiero) fu Francesco e Orosk Nicola fu Maurizio, con sede in Roma, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società di fatto Sikan Walter (Gualtiero) fu Francesco e Orosk Nicola fu Maurizio, con sede in Roma (piazza Barberini n. 4), esercente vendita oggetti d'oro e d'argento, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società di fatto Sikan Walter (Gualtiero) fu Francesco e Orosk Nicola fu Maurizio, con sede in Roma, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Cevoli Emilio.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 maggio 1945

Il Ministro: Soleri

(775)

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE 26 maggio 1945.
Convalida di provvedimenti di licenziamento del personale degli organi ed enti dipendenti dall'Ufficio per i servizi dell'alimentazione.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE

Visti i rapporti presentati dai commissari liquidatori degli uffici ed enti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 stesso mese, dei licenziamenti disposti tra l'8 settembre 1943 e il 4 giugno 1944;

Ritenuto che detti licenziamenti furono determinati esclusivamente dalla effettiva riduzione di lavoro verificatasi a causa della particolare situazione creatasi dallo svolgimento delle operazioni belliche;

Considerato che i predetti uffici ed enti non hanno svolta alcuna attività posteriormente al 4 giugno 1944 e successivamente sono stati soppressi con il citato decreto del Presidente del Consiglio;

Visti gli articoli 2, n. 1, e 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, relativo all'assetto della legislazione nei territori liberati;

Decreta:

Sono convalidati i licenziamenti del personale dei seguenti uffici ed enti, disposti nel periodo di tempo compreso tra l'8 settembre 1943 ed il 4 giugno 1944:

Ufficio distribuzione cereali, farine e paste, istituito con decreto Ministeriale 25 marzo 1941, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 27 marzo 1941;

Ufficio distribuzione olio e grassi alimentari, istituito con decreto Ministeriale 28 febbraio 1941, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 15 maggio 1941;

Ufficio controllo formaggi, istituito con decreto Ministeriale 17 aprile 1941, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 22 aprile 1941, modificato con decreto Ministeriale 13 aprile 1943, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 15 aprile 1943;

Ufficio centrale prodotti ortofrutticoli, istituito con decreto Ministeriale 15 maggio 1943, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 22 maggio 1943;

Comitato centrale degli esperti per la valutazione del bestiame da macello, istituito con decreto Ministeriale 2 gennaio 1941, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46, del 22 febbraio 1941;

Commissione centrale per il controllo del vino e le dipendenti Commissioni tecniche provinciali, istituite con gli articoli da 9 a 12 del decreto Ministeriale 23 settembre 1942, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 28 settembre 1942;

Comitato per il controllo sulla macinazione e pastificazione e sull'attuazione dei piani industriali, istituito con decreto Ministeriale 3 settembre 1941, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 211 del 6 settembre 1941, modificato con i decreti Ministeriali 6 febbraio 1943 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 34 dell'11 febbraio 1943 e 16 maggio 1943, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 4 giugno 1943;

Comitato per la gestione della cassa centrale uova, istituito con l'art. 6 del decreto Ministeriale 7 febbraio 1943, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 15 febbraio 1943, modificato con decreto Ministeriale 30 agosto 1943, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 6 settembre 1943;

Associazione nazionale dei consorzi provinciali tra macellai per le carni, di cui al decreto Ministeriale 5 aprile 1941, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 10 aprile 1941.

Roma, addì 26 maggio 1945

L'Alto Commissario: Bergami

(769)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Nomina del liquidatore e del coadiutore dei Consorzi provinciali ed interprovinciali dei trebbiatori

Con decreto Ministeriale del 26 aprile 1944, il gr. uff. rag. Luigi Fioravanti è stato nominato liquidatore dei Consorzi provinciali ed interprovinciali dei trebbiatori e della relativa Federazione nazionale e l'avv. Aldo Monticelli è stato incaricato di coadiuvare il rag. Fioravanti e sostituirlo in caso di assenza o impedimento.

(739)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative

(1ª *pubblicazione*)

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Cons. 3,50 % (1906)	554955	Parrella Emilio fu Nicola, domiciliato a Montorsi di S. Angelo a Cupolo (Benevento).	17,50
Id.	849247	Parrella Margherita di Angelo, nubile, domiciliata in Arpaise (Benevento).	350 —
Id.	782689	Confidenza Castallo-Fratelli, in Teano (Caserta)	1.400 —
Id.	774453	D'Ermo Eduardo fu Francesco, domiciliato a Mignano (Caserta), ipotecata per cauzione.	87,50
Id.	256496 (Solo per la proprietà)	Corsetti Lucia fu Giovanni, moglie di Vincenzo Beltrami, domiciliata a Roma, con usufrutto vitalizio a Corsetti Adele fu Giovanni in Veronesi.	133 —
Cons. 3,50 % (1902)	30581	Opera di Giovannella Dequatris, in Randazzo (Catania). .	14,—
Prest. Red. 3,50%	151091	Opera parrocchiale Giovannella Dequatris, in Randazzo (Catania.	1.358 —
Id.	147237	Opera parrocchiale Giovannella Dequatris, in Randazzo (Catania), rappresentata dalla Deputazione della chiesa parrocchiale S. Maria di Randazzo.	920,50
Id.	137722	Opera Pia Giovannella Dequatris. in Randazzo (Catania). .	42 —
Id.	131055	Opera De Quatris, in Randazzo (Catania)	1.134 —
Id,	54169	Come sopra	938 —
Id.	10024	Opera De Quatris, in Randazzo (Catania)	175 —
Id.	382826	Opera parrocchiale Giovannella De Quatris, in Randazzo (Catania).	7 —
Id.	248917	Pia Opera Giovannella De Quatris, in Randazzo (Catania) .	3.017 —
Id.	229357	Opera parrocchiale Giovannella Dequatris, in Randazzo (Catania).	175 —
Id.	210230	Opera Pia De Quatris, in Randazzo (Catania)	3,50
Id.	187342	Pia Opera Giovannella De Quatris, in Randazzo (Catania) .	10,50
Rend. 5 %	199515 (Solo per la proprietà)	Figuccio Michela fu Stefano, moglie di Figuccio Vincenzo, domiciliata a Trapani; con usufrutto a Pecorella Leonarda fu Liberale ved. Figuccio.	1.145 —
Id.	199517 (Solo per la proprietà)	Figuccio Liberale fu Stefano, interdetto sotto la tutela di Figuccio Vincenzo fu Pietro, domiciliato a Trapani, con usufrutto a Pecorella Leonarda fu Liberale ved. Figuccio.	1.145 —
Id.	194444	Ferrone Ottavio fu Umberto, minore sotto la patria potestà della madre Ricciardi Maria fu Francesco ved. Ferrone, domiciliato a Capua (Napoli).	600 —
Id.	10888	Napolitano Ester di Francesco, nubile, domiciliata a Nola (Caserta), vincolata per dote.	1.200 —
Id.	15844	Raimondo Francesco di Tommaso, minore sotto la patria potestà del padre, domiciliato a Castelbuono (Palermo).	150 —
Id.	126328	Satariano Pietra o Pietrina di Giuseppe, moglie di Spataro Francesco, domiciliata a Caltanissetta, vincolata per dote.	920 —
Id.	126329	Come sopra	80 —
Id.	395698	Rucco Elvira di Vincenzo, nubile, domiciliata a Venafro (Campobasso), con usufrutto vitalizio a favore di Baggi Ferdinando fu Luigi.	70 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che otto mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 17 maggio 1945 — *Il direttore generale*: POTENZA

(750)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per rinnovazione di quietanze ricevute di certificati del Consolidato 3,50 % (1906)

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 17.

E' stata chiesta la rinnovazione per esaurimento delle quietanze di ricevute dei seguenti certificati del Consolidato 3,50 % (1906):

N. 485483 di annue L. 52,50, intestato all'Arciconfraternita della Misericordia di Pistoia (Firenze);

N. 561727 di annue L. 1197, intestato a Marenco Vincenza fu Giacinto, nubile, dom. a Torino, vincolata per dote,

N. 452819 di annue L. 280, intestato all'Asilo infantile Gaetano Crosti, in Cairate (Milano);

N. 271802 di annue L. 3,50, intestato alla Confraternita di Maria SS.ma Incoronata sotto il titolo di San Giovanni, nella Cattedrale di Ripatransone (Ascoli);

N. 679313 di annue L. 290,50, intestato a Caserta Raffaele fu Giuseppe, dom. a Catanzaro, ipotecata per cauzione;

N. 801023 di annue L. 59,50, intestato a Caserta Raffaele fu Giuseppe, dom. a Gerace (Reggio Calabria), ipotecata per cauzione;

N. 500461 di annue L. 948,50, intestato al Legato Landi per un posto di studio in Torrita (Siena);

N. 454695 di annue L. 133, intestato a Martino Maddalena fu Nicola Maria, moglie di Marino Giuseppe fu Francesco, dom. in Tufara (Campobasso), vincolata per dote;

N. 377457 di annue L. 252, intestata come la precedente;

N. 76022 di annue L. 7, intestato alla Brebenda dei Censurati (Brindisi);

N. 342633 di annue L. 10,50, intestato alla Cappella di San Rocco, in Introdacqua (Aquila), amministrata dalla locale Congregazione di carità.

Essendo i detti certificati mancanti del secondo mezzo foglio dei compartimenti semestrali, già usati per la riscossione degli interessi, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà ai termini dell'art. 169 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, e dell'art. 16 decreto-legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, alla chiesta operazione.

Roma, addì 22 maggio 1945

Il direttore generale: POTENZA

(785)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di quietanza di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % (immobiliare)

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 18.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie nona, n. 128392, dell'importo di L. 66,75, rilasciata il 20 ottobre 1939 dall'Esattoria comunale di S. Demetrio nei Vestini (L'Aquila), per il versamento della 1ª rata di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % (immobiliare), dovuta dalla ditta Marimpietri Andrea fu Demetrio, iscritta all'art. 7 del ruolo fabbricati del comune di S. Demetrio nei Vestini, con delega allo stesso Marimpietri Andrea fu Demetrio per il ritiro dei titoli definitivi di detto Prestito.

A norma, pertanto, dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si fa noto che, trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano intervenute opposizioni, questa Amministrazione rilascerà alla Sezione di Regia tesoreria provinciale dell'Aquila l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli definitivi del Prestito.

Roma, addì 22 maggio 1945

Il direttore generale: POTENZA

(786)

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 25 maggio 1945 - N. 117

Titolo		L.
Rendita 3,50 % 1906		106,75
Id. 3,50 % 1902		87 —
Id. 3 % lordo		73,20
Id. 5 % 1935		97,05
Redimibile 3,50 % 1934		88,20
Id. 5 % 1936		97,60
Obbligaz. Venezie 3,50 %		95 —
Buoni novennali 5 %	(15 giugno 1948)	96,75
Id. 5 %	(15 febbraio 1949)	95,55
Id. 5 %	(15 febbraio 1950)	95,10
Id. 5 %	(15 settembre 1950)	95,15
Id. 5 %	(15 aprile 1951)	95,10
Id. 4 %	(15 settembre 1951)	87,55

Media dei titoli del 26 maggio 1945 - N. 118

Titolo		L.
Rendita 3,50 % 1906		107,25
Id. 3,50 % 1902		87 —
Id. 3 % lordo		73,20
Id. 5 % 1935		97,40
Redimibile 3,50 % 1934		88,50
Id. 5 % 1936		96,80
Obbligaz. Venezie 3,50 %		95 —
Buoni novennali 5 %	(15 giugno 1948)	96,80
Id. 5 %	(15 febbraio 1949)	95,65
Id. 5 %	(15 febbraio 1950)	95,30
Id. 5 %	(15 settembre 1950)	95,45
Id. 5 %	(15 aprile 1951)	95,45
Id. 4 %	(15 settembre 1951)	88 —

Media dei titoli del 28 maggio 1945 - N. 119

Titolo		L.
Rendita 3,50 % 1906		109 —
Id. 3,50 % 1902		87 —
Id. 3 % lordo		73,20
Id. 5 % 1935		98,10
Redimibile 3,50 % 1934		89,90
Id. 5 % 1936		98,20
Obbligaz. Venezie 3,50 %		95 —
Buoni novennali 5 %	(15 giugno 1948)	97,25
Id. 5 %	(15 febbraio 1949)	96,25
Id. 5 %	(15 febbraio 1950)	96,10
Id. 5 %	(15 settembre 1950)	96 —
Id. 5 %	(15 aprile 1951)	96 —
Id. 4 %	(15 settembre 1951)	88,70

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.